



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO

ai sensi del D.M. 270 del 22 ottobre 2004
e della L. 240 del 30 dicembre 2010

Emanato con D.R. n. 312 del 20.12.2013



Indice Parte Generale

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Definizioni Art.
- 2 - Finalità
- Art. 3 - Autonomia didattica e amministrativa
- Art. 4 - Autovalutazione, valutazione e accreditamento (A.V.A.)

TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA

- Art. 5 – Strutture didattiche
- Art. 6 - Dipartimento
- Art. 7 - Programmazione e coordinamento della didattica nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
- Art. 8 - Consigli di Corso di Studio
- Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 10 - Alta Scuola per l'Insegnamento e la Promozione della Lingua e della Cultura Italiana
- Art. 11 - Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana

TITOLO III - TITOLI E CORSI DI STUDIO

- Art. 12 - Classi di corsi di studio
- Art. 13 - Crediti Formativi Universitari
- Art. 14 - Titoli di studio e accademici
- Art. 15 - Corsi di Laurea
- Art. 16 - Corsi di Laurea magistrale
- Art. 17 - Dottorati di ricerca
- Art. 18 - Corsi di specializzazione
- Art. 19 - Master e Alta formazione
- Art. 20 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 21 - Corsi di Lingua e Cultura Italiana, Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano L2, Corsi di Alta Cultura e Specializzazione
- Art. 22 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana e (CELI e CIC) Certificazione in Didattica dell'Italiano Lingua Straniera (DILS)

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

- Art. 23 - Istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 24 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 25 - Attività formative dei Corsi di Laurea
- Art. 26 - Attività formative dei Corsi di Laurea magistrale
- Art. 27 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale
- Art. 28 - Manifesto degli studi
- Art. 29 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative
- Art. 30 - Calendario Didattico



- Art. 31 - Diploma supplement
- Art. 32 - Curricula e piani di studio
- Art. 33 - Esami e verifiche del profitto
- Art. 34 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 35 - Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri
- Art. 36 - Rilevazione della qualità delle attività svolte

TITOLO V – DOCENTI E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

- Art. 37 - Doveri didattici dei docenti
- Art. 38 - Professori e ricercatori universitari di ruolo presso altre Università e docenti a contratto
- Art. 39 - Collaboratori ed esperti linguistici

TITOLO VI - STUDENTI

- Art. 40 - Libretto universitario
- Art. 41 - Tessera di iscrizione
- Art. 42 - Doveri degli studenti
- Art. 43 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero
- Art. 44 - Ammissione a singoli insegnamenti
- Art. 45 - Studenti lavoratori e studenti impegnati a tempo parziale
- Art. 46 - Orientamento e tutorato
- Art. 47 - Stage e tirocini

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 48 - Norme finali



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
2. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del D.M. 270/2004;
3. per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e i Corsi di Specializzazione;
4. per altri Corsi di studio: Dottorato di Ricerca, Master universitario di primo e secondo livello, Corsi di Lingua e Cultura italiana, corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento e alta formazione, nonché di tutte le altre attività di diffusione della conoscenza promosse dalle singole strutture dell'Ateneo;
5. per titoli di studio: la Laurea, la Laurea magistrale e il diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
6. per titoli accademici: il Dottorato di Ricerca e il Master;
7. per altri titoli: attestati/diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana e di frequenza dei corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento, alta formazione e formazione permanente e ricorrente;
8. per Decreti ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e tra questi, quelli recanti la determinazione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
9. per Classi di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/04;
10. per Settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
11. per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
12. per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
13. per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
14. per Ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nel successivo art. 24;
15. per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, all'elaborazione della prova finale, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;



16. per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo.
17. per Docenti: i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato dell'Ateneo, i professori a contratto;
18. per Dipartimento, la struttura dell'Ateneo di organizzazione e gestione dell'attività di
19. ricerca e dell'attività didattica in aree disciplinari definite;
20. per Alta Scuola l'Alta Scuola per l'insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana istituita presso l'Università per Stranieri;
21. per italiano L2/LS rispettivamente l'Italiano come lingua seconda e lingua straniera;
22. per CVCL il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche istituito dall'Università per Stranieri;
23. per ANVUR, l'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, istituita con DPR 1 Febbraio 2010, n.76.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto previsto dalla Legge 341/90, dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/04, detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi istituiti e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati. Detta, inoltre, i criteri di funzionamento dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Specializzazione, dei Master, dei Corsi di Lingua e Cultura italiana, nonché di tutte le altre attività di diffusione della conoscenza promosse dalle singole strutture dell'Ateneo.
2. Esso disciplina, altresì, le attività e i servizi di orientamento e di sostegno, nonché i criteri di funzionamento dei corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento, alta formazione e formazione permanente e ricorrente organizzate dall'Ateneo.

Art. 3 - Autonomia didattica e amministrativa

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica di tutti i Corsi di studio al termine dei quali l'Ateneo rilascia i titoli universitari di cui al successivo art. 7, nonché delle altre attività formative previste dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di Ateneo, ivi inclusa la formazione permanente e ricorrente. A tale scopo vengono utilizzate modalità tecnologiche avanzate e di insegnamento a distanza che facilitano l'accesso alla formazione.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, in conformità con i relativi ordinamenti didattici, proposti dai Consigli di Corso competenti, sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti didattici sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e Laurea magistrale dell'Ateneo, istituiti secondo le norme previste dal Regolamento sull'Autonomia e dai Decreti Ministeriali, costituiscono la Parte II del presente regolamento.



4. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente regolamento didattico possono essere previste dagli specifici Regolamenti delle strutture didattiche.
5. Le attività formative organizzate e predisposte dalle Strutture didattiche congiuntamente con altre strutture dell'Ateneo, sono approvate dagli Organi accademici.
6. I Corsi di Dottorato e la scuola di specializzazione organizzano le proprie attività didattiche secondo specifici regolamenti.
7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi dell'Ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dal Manifesto annuale degli Studi, predisposto in accordo alla vigente normativa nazionale nonché alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo. Il predetto Manifesto, proposto dalla struttura competente e deliberato dal Consiglio di Dipartimento, è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza ed è emanato con Decreto del Rettore.
8. Di ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
9. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organismo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, sono espressi dalla Commissione paritetica docenti/studenti di cui al successivo art. 9.
10. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera c) dello Statuto di Ateneo, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 4 – Autovalutazione, valutazione e accreditamento (A.V.A.)

Nel quadro della realizzazione di un sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio e delle strutture didattiche, così come previsto dalla normativa vigente, l'Università per Stranieri attiva tutte le procedure relative al potenziamento di un sistema di Autovalutazione, Valutazione e Assicurazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca nel rispetto di specifici indicatori forniti ex ante da parte dell'ANVUR. A tal fine si dota degli strumenti essenziali per l'accertamento della qualità delle attività formative e dei servizi relativi alla didattica e garantisce il monitoraggio continuo e costante dei risultati attesi rispetto agli obiettivi strategici prefissati nell'ambito del sistema di qualità dell'Ateneo.



TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA

Art. 5 - Strutture didattiche

Le Strutture didattiche dell'Università per Stranieri di Perugia sono le seguenti:

- Dipartimento
- Alta Scuola per l'Insegnamento e la Promozione della Lingua e della Cultura Italiana
- Centri autonomi per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività didattico- scientifiche di formazione finalizzata

Art. 6 - Dipartimento

Al Dipartimento, ai sensi della vigente normativa, competono funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I compiti, nonché le modalità di costituzione degli organi del Dipartimento, sono individuati nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 7 - Programmazione e coordinamento della didattica nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

1. Annualmente il Consiglio di Dipartimento, con riferimento ai Corsi di studio per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programma, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di Corso di Studio, le relative attività formative. Questi ultimi propongono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. In particolare la programmazione deve contenere i seguenti punti:
 - a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare a docenza esterna;
 - b) la distribuzione delle attività formative nei semestri;
 - c) per gli insegnamenti tenuti da docenti interni, la designazione del professore ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e del responsabile del corso, nel caso di insegnamenti per i quali si prevede l'articolazione in moduli;
 - d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati;
 - e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale docente che svolge attività di supporto alla didattica;
 - f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun insegnamento;
 - g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del corso, e adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi per i quali si prevede l'articolazione in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali.
2. La copertura di insegnamenti mediante docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne deve essere limitata ai casi in cui essa risulti di assoluta necessità ed attuata con le procedure previste dalla normativa in vigore.



3. Gli insegnamenti vengono svolti di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.
4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando la numerosità degli studenti superi la numerosità massima della classe di afferenza dei corsi, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
5. Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, per ragioni di efficienza e razionalizzazione è possibile mettere in comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, sotto la responsabilità del medesimo docente.
6. Qualora in un anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, esso può essere mutuato da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuaione deve rivestire carattere di eccezionalità e non è comunque consentito fra livelli diversi di laurea.
7. Le condivisioni e le mutuaioni sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 8 - Consigli di Corso di Studio

Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale il Consiglio di Dipartimento provvede, su proposta del Direttore, ad istituire il relativo Consiglio di Corso di Studio.

I Consigli di Corso di Studio sono composti da:

- i docenti in organico che svolgono nel singolo corso la propria attività didattica prevalente;
- un rappresentante degli studenti iscritti al Corso.

I titolari di insegnamenti mutuati possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio. Possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, i Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera e i docenti esterni a contratto o affidatari che svolgono la propria attività didattica all'interno del corso.

La composizione numerica minima è determinata sulla base della normativa vigente in merito ai requisiti necessari dettati da specifici Decreti ministeriali.

Ciascun Consiglio elegge al proprio interno un Presidente che rimane in carica per un periodo di tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

I Consigli di Corso di Studio hanno funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento con riferimento all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio, al coordinamento e alla programmazione dell'attività didattica e degli insegnamenti, ai progetti di sperimentazione ed innovazione didattica.

Ciascun Consiglio di Corso formula, altresì, al Consiglio di Dipartimento proposte in merito all'adozione del Regolamento del relativo Corso di studio.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, le cui competenze sono individuate all'interno del processo AVA, risponde del buon andamento delle attività didattiche svolte all'interno del corso, delle attività di tutorato, dei servizi didattici integrativi nonché dell'organizzazione delle prove di ingresso al relativo corso di Laurea e Laurea Magistrale e delle modalità di recupero di eventuali debiti formativi da parte degli iscritti.



Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita in seno al Dipartimento ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo, ha funzioni di osservatorio permanente per il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dei servizi agli studenti.
2. Le specifiche competenze sono dettagliate in apposito regolamento.

Art. 10 - Alta Scuola per l'Insegnamento e la Promozione della Lingua e della Cultura Italiana

1. L'Alta Scuola, istituita ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, svolge attività didattica e di ricerca, anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri. In collaborazione con le competenti istituzioni italiane e straniere, l'Alta Scuola promuove, altresì, attività e iniziative a sostegno delle politiche di plurilinguismo.
2. I compiti nonché le modalità di costituzione degli organi dell'Alta Scuola sono individuati nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.
3. Le attività di programmazione e coordinamento della didattica nei Corsi attivati dall'Alta Scuola vengono definite nell'apposito regolamento.

Art. 11 – Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana

L'Organo di garanzia e tutela degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri è il Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra soggetti di provata competenza in tema di tutela dei diritti. Il Garante esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli studenti e dura in carica tre anni.



TITOLO III - TITOLI E CORSI DI STUDIO

Art. 12 - Classi di corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/04 i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli Atenei, aventi i medesimi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.
I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla medesima classe, hanno identico valore legale.
Le singole classi di Laurea e Laurea Magistrale sono individuate da appositi decreti ministeriali in cui sono indicati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
2. L'Università per Stranieri, in osservanza dell'art. 9 del D.M. 270/04 e dei successivi decreti attuativi, procede all'istituzione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le rispettive classi di appartenenza.
3. Si può prevedere l'attivazione di più corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due diverse classi, l'Università per Stranieri può istituire un corso di studio afferente ad ambedue le classi e perciò definito "interclasse", fermo restando che ciascuno studente indichi la classe di conseguimento del proprio titolo di studio. Le procedure inerenti la gestione dei corsi interclasse sono demandate al Manifesto degli Studi per l'a.a. di riferimento.
5. I Regolamenti disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 2 sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. 270/04 e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 13 - Crediti Formativi Universitari

1. Le attività che fanno capo ai percorsi formativi offerti dall'Università danno luogo all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; è ammissibile un aumento o un decremento del numero di ore, entro il limite massimo del 20%, qualora ciò sia previsto da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento richiesta in un anno a ciascuno studente iscritto a tempo pieno ai corsi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non dovrebbe essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. L'impegno complessivo relativo al CFU, in rapporto ai vari tipi di attività formative previste, è così determinabile:
il rapporto tra ore di lezioni frontali e CFU può oscillare tra 6 e 8 ore di lezioni frontali per ogni credito; il carico didattico del programma deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti previsti per l'insegnamento.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica della preparazione e delle



competenze acquisite, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 33.

Art. 14 - Titoli di studio e accademici

1. L'Università può rilasciare i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea (L)
 - b) Laurea magistrale (LM)
 - c) Diploma di Specializzazione (DS)
2. L'Università può rilasciare i seguenti titoli accademici:
 - a) Dottorato di ricerca (DR),
 - b) Master universitario di primo e di secondo livello
3. Sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri Atenei italiani e stranieri, l'Università, inoltre, può rilasciare titoli congiunti e doppie lauree.
4. Ai sensi dell'art. 6 della legge 341/90, l'Università può prevedere, altresì, formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.
5. L'Università, ai sensi dell'art. 3 della legge 204/92, può rilasciare, inoltre, specifici attestati nell'ambito dei corsi di lingua istituiti e attivati dall'Alta Scuola per l'Insegnamento e la Promozione della Lingua e della Cultura italiana.
6. L'Università può rilasciare anche specifici attestati relativi a corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento, alta formazione e formazione permanente e ricorrente eventualmente attivati dalle strutture competenti.

Art. 15 - Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea di durata triennale. A coloro che conseguono la Laurea compete il titolo di dottore.
2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è finalizzata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza della normativa vigente anche in sede comunitaria e delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, del DM 270/04.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le connesse attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi, al pari di quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti.
5. È prevista l'istituzione di corsi di laurea "diversi", afferenti alla medesima classe che non siano vincolati alla condivisione di attività formative di base e caratterizzanti comuni, secondo le modalità individuate al precedente articolo 3, comma 2. I corsi di laurea così istituiti e afferenti alla stessa classe devono differenziarsi nei rispettivi regolamenti per almeno 40 CFU.
6. Per il conseguimento della Laurea è necessaria l'acquisizione di 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di almeno una seconda lingua dell'Unione europea, come previsto dall'ordinamento e dal regolamento



didattico del relativo corso di laurea.

7. Per l'istituzione di corsi di laurea "interclasse" si rimanda all'art. 12, comma 4 del presente regolamento.

Art. 16 - Corsi di Laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea magistrale di durata biennale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete il titolo di dottore magistrale. Tale qualifica compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.
2. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le connesse attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe.
È possibile istituire corsi di laurea magistrale "diversi", afferenti alla medesima classe che non siano vincolati alla condivisione di attività formative, secondo le modalità individuate al precedente articolo 3 comma 2.
4. I diversi corsi di laurea magistrale istituiti nella stessa classe, devono differenziarsi nei rispettivi regolamenti didattici per almeno 30 CFU.
5. Per il conseguimento della magistrale lo studente è necessaria l'acquisizione di 120 crediti, come previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del relativo corso di studio.
6. Per l'istituzione di corsi di laurea "interclasse" si rimanda all'art. 12, comma 4 del presente regolamento.

Art. 17 – Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati.
2. L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studio, la durata, l'eventuale contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dottorati di ricerca di Ateneo.
3. Il possesso di una laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, e riconosciuto idoneo, è requisito essenziale per l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete il titolo accademico di dottore di ricerca (indicato con 'Dott. Ric', ovvero 'Ph.D.').

Art. 18 – Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine di un corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. I requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici.



Art. 19 – Master e Alta formazione

1. In attuazione dell'art. 3, comma 8, del D.M. 509/99, che richiama l'art. 1 comma 15 della legge 4/99, peraltro confermato dall'art. 3, comma 9 del D.M. 270/2004, l'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento delle Lauree e Lauree Magistrali, alla conclusione dei quali rilascia il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello.
2. Per il conseguimento di un Master universitario è necessaria l'acquisizione di almeno 60 CFU. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, pari a un anno.
3. I master universitari sono disciplinati da apposito Regolamento.
4. Possono essere, altresì, attivati corsi di aggiornamento, perfezionamento, di formazione permanente e ricorrente per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario.

Art. 20 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi, l'Università può prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati ed eventualmente con modalità a distanza, varie tipologie di corsi, destinati all'educazione lungo tutto l'arco della vita, in particolare:
 - a) corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
 - b) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - d) corsi di formazione e di aggiornamento del proprio personale;
 - e) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione a corsi di studio e a corsi post lauream.
2. realizzazione delle attività di cui al presente articolo, al termine delle quali sono rilasciati specifici attestati, è demandata alla struttura di Ateneo competente in materia.
3. Alla conclusione dei corsi indicati al precedente comma 1 viene rilasciato un attestato di frequenza o, previo superamento di una prova d'esame facoltativa – ove prevista – un attestato di profitto con le votazioni ottenute e la certificazione dei crediti acquisiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva, per quanto di competenza, l'istituzione dei corsi indicati ai precedenti commi, ogni qualvolta vengano istituiti.

Art. 21 - Corsi di Lingua e Cultura Italiana, Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano L2/LS, Corsi di Alta Cultura e Specializzazione.

L'Alta Scuola prevede l'attivazione delle seguenti tipologie di Corsi:

1. Corsi di Lingua e cultura italiana, aperti a cittadini stranieri e italiani residenti in Italia e all'estero, articolati, sul modello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), su sei livelli, distinti in Corso Elementare, Corso Intermedio e Corso Avanzato. Ogni corso è suddiviso in due livelli.
Tali corsi danno luogo all'acquisizione di crediti formativi secondo il sistema europeo ECTS, al fine di rendere maggiormente spendibili le competenze maturate dagli studenti.
Al termine dei corsi di lingua e cultura italiana, l'Università rilascia attestati di frequenza e, previo superamento delle rispettive prove finali ove previste, attestati/diplomi di



- conoscenza della lingua e cultura italiana.
2. Corsi volti alla promozione della lingua, della cultura e della civiltà italiana nelle sue diverse manifestazioni, che rispondono a particolari esigenze formative linguistico-culturali;
 3. Corsi di formazione e aggiornamento riservati a insegnanti di italiano L2/LS in Italia e all'estero. Prevedono l'approfondimento di tematiche delle aree culturale, linguistica e didattica con riferimenti teorici e percorsi operativi.
Su richiesta di istituzioni pubbliche o private, italiane o estere, preposte all'insegnamento della lingua e della cultura italiana, l'Università per Stranieri di Perugia organizza corsi speciali, sia in sede che all'estero, per soddisfare specifiche esigenze di formazione, aggiornamento e di approfondimento linguistico, didattico e culturale di gruppi di studenti o di docenti.
 4. Corsi di Alta Cultura e Specializzazione, aperti a cittadini italiani e stranieri, caratterizzati da un elevato livello di approfondimento degli ambiti disciplinari e culturali oggetto di studio.
 5. A conclusione dei corsi indicati ai precedenti numeri 2, 3 e 4 viene rilasciato un attestato di frequenza o, previo superamento di una prova di esame facoltativa, un attestato di profitto con la votazione ottenuta e la certificazione dei crediti acquisiti.
 6. Il calendario delle attività, l'organizzazione, il coordinamento, i requisiti di ammissione, l'attivazione, la modifica, dei corsi di cui al presente articolo sono di competenza dell'Alta Scuola.

Art. 22 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana (CELI e CIC) e Certificazione in Didattica dell'Italiano Lingua Straniera (DILS)

1. Il CVCL è responsabile della progettazione, dello sviluppo, dell'elaborazione, della somministrazione, della valutazione delle prove di esame finalizzate al rilascio dei seguenti certificati linguistici per
 - a) l'italiano generale: Certificati di Lingua Italiana CELI, distinti per tipologia d'utenza
 - b) l'italiano per scopi specifici: Certificati di Italiano Commerciale CIC.Entrambe le tipologie di certificati sono strettamente collegate in termini di capacità di saper fare e di approccio teorico-metodologico al Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa. Rispondono, inoltre, ad uno specifico sistema di controllo della qualità elaborato dall'Associazione Europea di Esperti di Testing Linguistico (ALTE) che ne garantisce il riconoscimento e la spendibilità sul mercato del lavoro e dello studio. I certificati rilasciati dall'Università sono riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Tramite il CVCL l'Università per Stranieri rilascia, altresì, la Certificazione in Didattica dell'Italiano Lingua Straniera DILS, il cui esame certifica la formazione e la competenza pedagogico-didattica dell'insegnante di italiano L2, su due livelli.
2. Collegata all'attività di certificazione linguistica è l'attività di formazione dei docenti/esaminatori che possono svolgere la propria attività in sede, in Italia e nel mondo.



TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 23 - Istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dalla normativa vigente, nonché in ottemperanza alle disposizioni in materia di programmazione e valutazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti anche con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano interamente nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata, su proposta del Dipartimento e previo parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione con parere del Senato Accademico. Identica procedura viene seguita nei casi di modifica, attivazione e disattivazione di ciascun corso. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca Dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
5. Per istituire nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale devono essere acquisiti sia il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stila apposita relazione tecnica, sia il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario. Devono essere, altresì, consultate le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione degli obiettivi formativi e degli sbocchi professionali.
6. L'istituzione di un corso di studio prevede l'inserimento delle relative informazioni nella Banca Dati dell'Offerta Formativa del MIUR, richieste in base ai criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale. Acquisita l'approvazione del Ministero, il corso viene istituito con apposito decreto del Rettore.

Le stesse procedure devono essere seguite anche qualora siano modificati gli ordinamenti didattici di corsi già istituiti.

Art. 24 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 19, sono approvati dal MIUR ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di entrata in vigore. L'Ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea e laurea magistrale, determina in particolare:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente con la classe di appartenenza del corso nonché con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe di appartenenza, o le classi qualora si tratti di corso interclasse, e il Dipartimento al quale il corso afferisce;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea;



- d) gli sbocchi occupazionali e professionali con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - e) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2 del DM 270/2004;
 - f) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - g) i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e con riferimento alle attività di base e caratterizzanti a ciascun ambito disciplinare, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del DM 270/2004;
 - h) il numero massimo di CFU riconoscibili di cui all'art. 35 del presente Regolamento, secondo la normativa vigente;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e i relativi CFU, specificando i casi in cui essa possa essere discussa in lingua straniera;
 - j) il gruppo di affinità, ossia il raggruppamento di corsi di studio afferenti alla medesima classe che condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU;
 - k) la modalità di svolgimento della didattica;
1. L'ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. In particolare tale pluralità di curricula, può essere prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
- All'articolazione in curricula deve comunque corrispondere un'ampia base comune di SSD in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale dei laureati di una stessa classe.

Art. 25 - Attività formative dei Corsi di Laurea

2. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
 - e) attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea in aggiunta all'italiano;
 - f) attività formative, anche non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché le attività in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri;



- g) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, in Italia e all'estero
 - h) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. La prova finale prevede l'elaborazione di un lavoro scritto, al quale non deve essere richiesta una particolare originalità, sotto la guida di un relatore e la presentazione orale dell'elaborato. Gli elaborati finali possono essere redatti anche in forma multimediale e in lingua diversa dall'italiano. La tesi in lingua straniera dovrà essere tuttavia accompagnata da un "abstract" della tesi stessa, redatto in lingua italiana;
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

Art. 26 - Attività formative dei Corsi di Laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative, anche non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, nonché le attività in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in forma scritta, in modo originale da parte dello studente sotto la guida di un relatore, a cui segue la presentazione orale del lavoro e la relativa discussione. Le tesi possono essere redatte anche in forma multimediale e in lingua diversa dall'italiano. La tesi in lingua straniera dovrà essere tuttavia accompagnata da un "abstract" della tesi stessa, redatto in lingua italiana.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di



discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

Art. 27 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. In base al comma 1 dell'art. 12 del D.M. 270/04, il Regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'Ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, determinando in particolare:
 - a) gli obiettivi formativi specifici del corso, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - g) le modalità di verifica della conoscenza obbligatoria della lingua straniera;
 - h) le caratteristiche della prova finale e della relativa attività formativa personale;
 - i) i criteri e le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari a studenti provenienti da altro corso di studio o da altro Ateneo, nonché specifiche disposizioni relative ai passaggi di corso e ai trasferimenti;
 - j) i criteri e le modalità del riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze e abilità;
 - k) i criteri e le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti nella
 - l) carriera pregressa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Università o in altro Ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi;
 - m) i requisiti per l'ammissione ai corsi e le modalità di verifica di cui al successivo articolo 29;
 - n) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 9 dei Decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
 - o) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
2. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalla competente struttura didattica, previo parere favorevole della commissione paritetica o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere.

Art. 28 - Manifesto degli studi

1. Entro e non oltre il mese di giugno la struttura competente predispone il manifesto annuale



degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale, relativo al successivo anno accademico.

2. Il Manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario.

Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuale proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

Il Manifesto annuale può avere formato elettronico o comunque formato adeguato al conseguimento della massima trasparenza e diffusione delle informazioni presso gli studenti iscritti e le potenziali future matricole.

3. Modifiche al Manifesto annuale possono essere deliberate solo per motivi eccezionali con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. L'Università pubblica ogni anno entro il mese di luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il Manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni.
5. La guida didattica da predisporre a cura della struttura competente, che opera in stretto raccordo con il Dipartimento, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riporta le informazioni contenute nel manifesto annuale degli studi, i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con la guida didattica deve essere tempestivamente comunicata e adeguatamente pubblicizzata.

Art. 29 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici dei singoli corsi definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione delle attività formative propedeutiche.

Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Per quanto riguarda gli studenti stranieri, il Dipartimento indica i livelli di competenza in italiano necessari per iniziare il percorso di studio, in accordo con quanto stabilito dalle circolari ministeriali in materia e in relazione alle effettive necessità linguistico- comunicative richieste dai corsi.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche



possono prevedere attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Gli ordinamenti didattici di ciascun Corso di Laurea magistrale e i relativi regolamenti didattici dei corsi di studio specificano i criteri di accesso, che prevedono:
 - il possesso di requisiti curriculari
 - la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
6. I requisiti curriculari, di cui al comma 5 lett. a), possono essere espressi in termini di CFU acquisiti in determinati SSD o ambiti disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministeriali.
7. L'adeguatezza della personale preparazione dello studente, di cui al comma 5 lett. b), è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.
8. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a un corso di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un Master universitario e per tutti i casi previsti dal Manifesto degli Studi e dal Regolamento dei singoli corsi.

Art. 30 - Calendario Didattico

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del vigente Statuto d'Ateneo in cui si stabilisce che l'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, le relative attività didattiche hanno inizio di norma il 1° ottobre e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.
2. I singoli anni di corso sono articolati in due periodi didattici (semestri) intervallati da un periodo di esami.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito all'attivazione dei corsi di studio (offerta formativa), secondo i termini e le norme stabiliti dal Ministero. Contestualmente delibera sulle modalità e i termini di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni.
4. Il Dipartimento, stabilisce annualmente il calendario delle lezioni, gli orari dei singoli insegnamenti, il numero degli appelli d'esame e i periodi in cui hanno luogo gli appelli.
5. Gli orari delle lezioni sono organizzati in maniera tale da garantire la razionale utilizzazione delle strutture e a favorire la frequenza degli studenti, evitando la sovrapposizione tra discipline obbligatorie appartenenti allo stesso anno o semestre.
6. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione prevista per i Corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

Il numero annuale degli appelli non deve essere inferiore a 5, e la loro distribuzione entro l'anno è stabilita dal Regolamento di Dipartimento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore a tre settimane. Gli appelli di esame non possono in alcun caso essere anticipati



rispetto alla data stabilita e pubblicata sul sito web d'Ateneo. Per gravi ed eccezionali motivi l'appello può essere posticipato, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento.

7. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno tre appelli e la loro distribuzione è stabilita annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
8. I corsi di studio diversi dai corsi di laurea e laurea magistrale seguono specifici calendari stabiliti dalle strutture cui i corsi fanno riferimento e nel rispetto delle esigenze di coerenza ed efficacia didattica e organizzativa dell'offerta formativa.
9. Lo studente che intenda laurearsi in una sessione non potrà sostenere esami nei 15 giorni precedenti la seduta già fissata per la prova finale.

Art. 31 – Diploma supplement

L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato bilingue italiano-inglese nel quale, secondo un formato adottato dai paesi europei, figurano le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 32- Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di studio possono prevedere uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate al numero di CFU per esse previsto nell'ordinamento didattico di riferimento. Il piano di studio, che preveda insegnamenti a scelta o opzionali non compresi fra quelli già proposti nel regolamento didattico del corso di studio, dovrà essere approvato dalla struttura competente per le valutazioni di coerenza.
2. I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto al percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 33 - Esami e verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti) o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.). In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. L'accertamento del profitto può dare luogo a una votazione o a un semplice giudizio.



L'eventuale votazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, per tutta la durata delle stesse allo studente è consentito di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale del profitto.

3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentita la ripetizione di un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno 2 membri: il titolare del corso di insegnamento o uno dei titolari nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di Presidente di Commissione, e un altro professore o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, o un cultore della materia, la cui qualifica e connessi ambiti di applicazione sono individuati nel Regolamento di Dipartimento che provvede alla relativa nomina. In caso di assenza del titolare dell'insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Direttore del Dipartimento ad altro docente. La ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
8. I docenti che fungono da membri di Commissioni di esame di profitto hanno l'obbligo di restituire i verbali di tali esami, debitamente compilati, alla Struttura competente, entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello. In caso di prove scritte, detto termine si intende a partire dalla data di pubblicazione dei risultati nel sito d'Ateneo. I verbali devono essere sottoscritti dai membri della Commissione che attesta il regolare svolgimento ed esito dell'esame, e dallo studente esaminato.
9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per giustificati motivi dovranno essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
10. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell'esito dell'esame stesso.
11. La verbalizzazione della prova scritta dovrà avvenire entro la data dell'appello d'esame successivo a quello della prova stessa. Il docente è tenuto a conservare le prove scritte almeno per i successivi sei mesi.
12. Lo studente di norma non può sostenere esami relativi ad anni successivi a quelli del proprio anno di iscrizione.

Art. 34 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea o la laurea magistrale è necessario superare la prova finale dei relativi corsi di studio. I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea o di laurea magistrale



sono stabiliti dai regolamenti didattici dei corsi di studio. La prova finale per il conseguimento della laurea prevede la presentazione di una tesi alla quale non è richiesta una particolare originalità e deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale prevede la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente.

2. Per la composizione della commissione si rinvia all'apposito regolamento per le tesi di laurea.
3. La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento.
4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame finale del corso di studio, del curriculum di studi del candidato, secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio e nell'apposito regolamento tesi. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in centodieci decimi. L'esame di laurea e di laurea magistrale è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode secondo criteri individuati nello specifico regolamento per le tesi di laurea.
5. In un anno solare devono essere previsti non meno di tre e non più di 4 appelli di esami finali di corso di studio.
6. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico ed è pubblico l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 35 - Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri

1. Il Consiglio del Dipartimento delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera, altresì, sul riconoscimento della carriera di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera, infine, sul riconoscimento dei crediti in tutti gli altri casi non contemplati nei precedenti commi, ivi inclusi eventuali crediti per il conseguimento di master universitari.
5. I titoli conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
6. Ai sensi della normativa vigente in materia e al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in



altra sede, l'Università stipula convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti. Possono essere riconosciuti come crediti, secondo criteri precedentemente individuati, le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università. Il numero dei crediti riconoscibili è stabilito dalla normativa vigente in materia; il riconoscimento deve essere effettuato sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente, ai sensi dell'art.14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiedere all'università il riconoscimento totale o parziale dello stesso. Su istanza dell'interessato, opportunamente documentata secondo la normativa vigente, il Consiglio del Dipartimento può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dall'Università, ovvero deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato all'iscrizione al corso di studi richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l'equipollenza, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Art. 36 - Rilevazione della qualità delle attività svolte

1. La valutazione dei risultati qualitativi e quantitativi delle attività formative e dei relativi servizi viene curata da strutture a ciò delegate, mediante la somministrazione e la raccolta di schede di rilevazione appositamente predisposte e finalizzate alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati. Le schede vengono diffuse secondo un calendario prefissato dalla normativa vigente.



TITOLO V – NORME RELATIVE ALLA DOCENZA

Art. 37 – Doveri didattici dei docenti

1. Il Dipartimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle competenze scientifico-disciplinari e secondo le modalità approvate annualmente dal Senato Accademico, assegna ai professori e ricercatori, in conformità alle rispettive norme di stato giuridico, i compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, sulla base dell'organizzazione degli insegnamenti, del numero di studenti nonché dell'equa distribuzione del carico didattico.
2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato, di supporto alla didattica, di partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, secondo l'impegno orario stabilito dal Dipartimento sulla base della normativa in materia.
3. Nel corso dell'intero anno accademico ogni docente deve assicurare lo svolgimento settimanale dell'attività didattica stabilita dal Dipartimento. Il tutorato e il ricevimento degli studenti dovranno essere, parimenti, effettuati continuativamente nel corso dell'anno accademico, secondo calendari previamente definiti ed opportunamente pubblicizzati.
4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata al Direttore e adeguatamente pubblicizzata sul sito dell'Ateneo. In caso di assenza prolungata il Direttore del Dipartimento, sentito il Consiglio, provvederà alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami. I docenti sono, altresì, tenuti ad assistere gli studenti nelle varie fasi di preparazione della tesi di laurea. Devono infine aggiornare costantemente il proprio C.V.
5. I docenti sono tenuti a certificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, compilando in apposito registro gli argomenti trattati, gli orari di svolgimento delle lezioni, le ore dedicate al ricevimento degli studenti, agli esami ed alle altre verifiche del profitto, alle sedute di laurea, al tutorato, ai compiti organizzativi. Il registro in formato digitale deve essere validato dal Direttore di Dipartimento al termine di ciascun anno accademico e conservato agli atti del Dipartimento.

Art. 38 – Professori e ricercatori universitari di ruolo presso altre Università e docenti a contratto

1. Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver vagliato attentamente le effettive ragioni di opportunità per il miglioramento dell'offerta didattica e quando sia stata verificata la piena utilizzazione dei docenti interni con le necessarie competenze, possono procedere all'assegnazione di affidamenti a docenti provenienti da altra Università, inclusi i visiting professors italiani e stranieri, oppure all'attivazione di contratti di diritto privato di lavoro autonomo a termine, secondo le procedure e i limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa.
2. Gli affidamenti possono riguardare insegnamenti e moduli di insegnamento. I contratti possono riguardare insegnamenti, moduli di insegnamento e attività formative integrative degli insegnamenti ufficiali. Deve essere sempre garantita l'adeguata qualificazione scientifica e professionale del titolare del contratto.
3. I titolari di contratto possono seguire le prove finali delle lauree e lauree magistrali, partecipare alle commissioni di esame, svolgere attività di tutorato.



Art. 39- Collaboratori ed esperti linguistici

1. Al fine di integrare l'offerta formativa curriculare ed extracurriculare, l'Ateneo si avvale dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.
 - a) Collaboratori ed esperti linguistici di lingua straniera
I Collaboratori ed Esperti Linguistici concorrono alle attività integrative relative all'insegnamento di Lingua e traduzione, oppure Lingua e letteratura, con attività di esercitazione dirette a sviluppare negli studenti le abilità e competenze linguistiche e culturali necessarie alla comunicazione in lingua straniera, sotto la responsabilità didattico-scientifica del docente di riferimento.
 - b) Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua italiana
I Collaboratori ed Esperti Linguistici svolgono attività di collaborazione all'interno dei corsi di lingua e cultura italiana, sotto la responsabilità didattico-scientifica dei docenti di riferimento. Sono demandate all'Alta Scuola le modalità di assegnazione dei compiti ai singoli Collaboratori ed Esperti linguistici.



TITOLO VI - STUDENTI

Art. 40 - Libretto universitario

Allo studente immatricolato ai corsi di laurea e laurea magistrale è rilasciato un libretto universitario, corredato da fotografia, avente valore di documento di riconoscimento all'interno dell'Ateneo e nei rapporti con le strutture e gli uffici dello stesso, ma inutilizzabile come documento comprovante l'iscrizione all'Ateneo. Il libretto universitario contiene i principali dati relativi alla carriera universitaria, inclusi gli esami di profitto sostenuti dallo studente e le relative votazioni attribuite dai docenti.

Art. 41 – Tessera di iscrizione

Allo studente iscritto ai Corsi di lingua e cultura italiana è rilasciata una Tessera di iscrizione, che consente tra l'altro l'accesso alla Biblioteca, al laboratorio informatico, alla mensa universitaria e ad altri servizi offerti dall'Ateneo.

Art. 42 - Doveri degli studenti

1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per l'iscrizione. Sono, inoltre, tenuti ad avere comportamenti rispettosi del proficuo e regolare svolgimento delle attività didattiche e delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi sede di svolgimento dell'insegnamento, della ricerca ed in generale della vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio di eventuali ulteriori sanzioni di legge.
2. Lo studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale è tenuto ad uniformarsi alle norme fissate nel Manifesto degli Studi deliberato annualmente dagli Organi accademici; lo studente iscritto ai Corsi di lingua e cultura italiana è tenuto al rispetto delle norme di comportamento stabilite dall'Alta Scuola.
3. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto è necessario:
 - essere in regola con l'iscrizione ed il pagamento dei contributi universitari;
 - essere debitamente prenotato.

Art. 43 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di CFU facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra tre e dieci mesi, prolungabile, se necessario, fino a un massimo di dodici mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di CFU acquisibili



devono essere congrui alla durata del periodo di mobilità.

3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni con fondi a carico dell'Ateneo o con fondi provenienti dall'esterno finalizzati alla mobilità studenti. Nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus, è in genere assegnata una borsa di mobilità finanziata dalla Agenzia Nazionale Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca dei contenuti, ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in CFU tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di CFU relativo all'insieme delle attività individuate potrà sostituire un intero pacchetto di CFU dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Ulteriori disposizioni sulle procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono stabilite dalla Facoltà.

Art. 44 - Ammissione a singoli insegnamenti

1. Studenti iscritti presso università estere possono seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti, persone interessate che, pur non essendo iscritte a Corsi di studio universitari, abbiano titolo ad iscriversi a singoli insegnamenti per aggiornamento culturale o ad integrazione delle proprie competenze professionali. Gli interessati possono sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.
3. Usufruiscono della medesima opportunità i laureati che abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto in discipline non presenti nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione ad altre lauree magistrali o scuole di specializzazione o a concorsi pubblici.
4. La misura del contributo da versare per l'ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e resa nota nel Manifesto degli Studi che fissa altresì il numero massimo di insegnamenti al quale gli interessati sono annualmente ammissibili.



Art. 45 - Studenti lavoratori e studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Consiglio di Dipartimento può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti lavoratori e per gli studenti a tempo parziale, consentendo loro di rispettare gli obblighi fissati per il conseguimento del titolo di studio anche lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nella condizione di fuori corso.
2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute o per altri validi motivi, ritengano di non poter frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi previsti le relative prove di valutazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento è tenuto a prevedere a favore degli studenti lavoratori e degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, anche distribuendo le relative attività e i crediti da conseguire in un numero di anni non superiore al doppio di quello convenzionale previsto.

Il Consiglio di Dipartimento può, inoltre, prevedere specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno, unitamente ad altri interventi, che utilizzino modalità diverse da quelle ordinarie, ivi incluso il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza o miste (a distanza e in presenza).

4. Eventuali ulteriori disposizioni amministrative e didattiche attinenti la categoria di studenti individuata dal presente articolo, sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 46 - Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolandole, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria (orientamento in entrata, in itinere e in uscita).

2. Orientamento in entrata

La struttura d'Ateneo, in accordo con il Dipartimento, organizza le attività di orientamento e tutorato nell'ambito della programmazione didattica. L'eventuale coinvolgimento dei docenti nella realizzazione effettiva di tali attività riveste carattere istituzionale.

In materia di orientamento alla scelta universitaria precedente l'immatricolazione la struttura d'Ateneo a ciò delegata, oltre all'attività di consulenza (counseling) e di orientamento a singoli e/o gruppi in sede e fuori sede, può svolgere tali attività anche in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria superiore:

- a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola secondaria superiore, realizzate presso l'Ateneo o sedi esterne;
- b) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole nonché eventuale attività informativa dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento, previa richiesta dell'istituto secondario superiore di appartenenza.

3. Orientamento in itinere (Tutorato)

Ai sensi della normativa in vigore, il tutorato si esplicita nella forma di orientamento e assistenza degli studenti lungo il corso degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.



Le attività di orientamento e tutorato possono riguardare ove necessario anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

In materia di orientamento nel corso degli studi, l'apposita struttura d'Ateneo a ciò delegata, su indicazioni del Dipartimento, fornisce informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio e sul funzionamento dei servizi agli studenti. Tali informazioni sono finalizzate a fornire gli strumenti conoscitivi utili allo svolgimento corretto del processo di formazione e a favorire la partecipazione dei singoli studenti alle attività accademiche.

4. Orientamento in uscita

In materia di orientamento post-universitario e di accesso al mondo del lavoro, l'Università facilita l'accesso e la migliore collocazione dei propri laureati nel mondo del lavoro mediante iniziative volte a realizzare l'incontro tra domanda ed offerta.

Tali attività sono realizzate dalla struttura a ciò delegata che, oltre a favorire appositi progetti formativi di acquisizione delle competenze utili all'ingresso nel mondo del lavoro (Job Placement), promuove l'adesione dell'Ateneo a Consorzi Interuniversitari, ai quali compete istituzionalmente la raccolta tramite web dei dati relativi alle competenze acquisite, alle aspettative professionali e alle situazioni occupazionali dei laureati.

Art. 47 – Stage e tirocini

1. Al fine di completare il percorso formativo universitario, l'Università offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare stage e tirocini presso Aziende ed Enti convenzionati. A tale scopo la struttura a ciò delegata fornisce preliminarmente agli iscritti ed ai laureandi informazioni utili ad affrontare con successo il mercato del lavoro, coordina e gestisce i rapporti con gli Enti e le Imprese.



TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 - Norme finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Il regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti, trasformati, attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/04 e delle successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico, è garantita la possibilità di concludere i corsi di studio dei previgenti Ordinamenti didattici e il rilascio dei relativi titoli. L'Università favorisce, altresì, il passaggio ai corsi di studio previsti dai nuovi Ordinamenti.
4. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici di Ateneo.
5. Delle disposizioni contenute nel presente regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.